

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

ESPOSITO FERRARA PATRIZIA

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A,

RESISTENTE

* * * * *

On.le Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro,
la sig.ra Esposito Ferrara Patrizia nata a Gela il 18.06.1974 e ivi residente in via Giotto n. 44, c.f. SPS PRZ 74H58 D960Y, elettivamente domiciliata a Caltagirone in Viale Principe Umberto n. 2/C, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Di Nora (c.f. DNR LNR 74D66 C351J; p.e.c.: eleonoradinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it; fax 0933/350080), che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, espone quanto segue.

FATTO

Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia del 31.08.2012, la sig.ra Esposito Ferrara Patrizia è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo come docente di scuola primaria.

In data 3.09.2012, tale proposta è stata accettata dalla ricorrente con contestuale stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto comune, avente decorrenza giuridica dal 1.09.2012 ed economica dalla data di



effettiva assunzione in servizio.

La ricorrente quindi, per l'anno scolastico 2012/2013, è stata assegnata su sede provvisoria presso l'Istituto Via Baranzate-Novate M. (MIEE8DB01G) (**doc. 1**).

Il contratto sottoscritto stabiliva, altresì, che la docente avrebbe ottenuto la sede definitiva mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo a.s. 2013/2014 a seguito delle quali la ricorrente è stata assegnata presso l'I.C. Rosmini di Bollate(**doc. 2**).

Nel maggio 2016, la sig.ra Esposito Ferrara ha partecipato al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art. 1, co. 108, L. 107/2015 e disciplinato dal CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 dell'8.04.2016, le cui modalità di applicazione sono state determinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Sulla base di tali disposizioni, la docente è stata ammessa a partecipare alla cd Fase "B1" della procedura.

Nella domanda di mobilità, parte ricorrente ha indicato i titoli ed i servizi prestati, totalizzando un punteggio base di 66 punti ed un punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento di 6 punti (**doc. 3**).

Nonostante il punteggio attribuito e la conseguente collocazione in graduatoria, la sig.ra Esposito Ferrara, tuttavia, non ha ottenuto il trasferimento in uno dei 28 ambiti della Regione Sicilia indicati in domanda, ma è stata confermata presso l'Istituto Rosmini di Bollate. Sennonché, gli esiti delle operazioni di mobilità sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli, sotto diversi profili, di diritti di rango costituzionale non risarcibili per equivalente, per i motivi che di seguito si espongono.

DIRITTO

Per una migliore comprensione delle ragioni che inducono la ricorrente a ritenere illegittimo l'operato del MIUR, è opportuno effettuare un rapido esame della normativa di riferimento sia con riguardo al piano assunzionale di cui alla L. 107/2015 che alla successiva



procedura di mobilità disciplinata dal CCNI dell'8.04.2016 e dall'O.M. n. 241/2016.

* * * * *

Com'è noto, a seguito della Sentenza “Mascolo” della Corte di Giustizia Europea 26 novembre 2014, C-22/13, C-61,62,63/13, C-418/13, al fine di prevenire e risolvere l'abuso dell'apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con i docenti statali, dei vari ordini e gradi di scuola, il Legislatore ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano di assunzione straordinario, articolato in tre fasi (A, B e C) finalizzate a coprire i posti vacanti e disponibili e a creare il nuovo organico dell'autonomia.

In vero, alla cd fase Zero, relativa alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 al D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, hanno fatto seguito, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili, le tre fasi disciplinate dall'art. 1, comma 98, L. 107/2015 e così articolate:

- Fase A, destinata alle assunzioni da effettuarsi nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto e secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297;
- Fase B, per le assunzioni da disporsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera A) e in deroga all'art. 399 cit.;
- Fase C, relativa alle assunzioni da effettuarsi nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge (posti relativi al cd. Organico aggiuntivo o potenziato contestualmente approvato dalla Legge 107 e ripartito per ciascuna regione) sempre in deroga all'art. 399 cit..

Successivamente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ai docenti assunti nelle predette fasi, è stato programmato, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale il quale, peraltro, ha riguardato anche i docenti, come parte ricorrente, assunti a tempo indeterminato *ante legem*, ossia entro



l'anno scolastico 2014/2015.

Con un'unica procedura di mobilità, pertanto, sono stati disciplinati:

- i movimenti ordinari territoriali e professionali inerenti il personale scolastico assunto, come la sig.ra Esposito Ferrara, entro l'a.s. 2014/2015,
- l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui al comma 98 lettera b) e c), art. 1, della Legge 107/2015.

A riguardo, le norme di riferimento sono state dettate, rispettivamente, dall'art. 1, commi 108 e 73, L. cit..

Precisamente, il superiore co. 108, art. 1, L. cit., prevede che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia**, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).** Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”*.

Dalla lettura della norma emerge chiaramente come il Legislatore accordi, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, una preferenza, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96,**



lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

La circostanza che la norma abbia espressamente indicato, in seno ai posti vacanti dell'organico dell'autonomia, quelli assegnati in via provvisoria ai docenti assunti dalle GAE, tuttavia, non vale ad escludere da tale preferenza quelli attribuiti ai docenti assunti dalle GM 2012 atteso che la norma si riferisce *apertis verbis* a **tutti** i posti vacanti dell'organico dell'autonomia nei quali erano destinati a confluire, a conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tutti i posti assegnati in via provvisoria ai neodocenti in sede di immissione in ruolo, compresi quelli dei docenti delle GM 2012.

Il comma 108 precisa, poi, che solo “*successivamente*”, ossia dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, sarebbero stati chiamati a partecipare alla procedura di mobilità i docenti inseriti nelle GAE assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), ribadendo, nell'ultimo capoverso, che “*dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali*”.

Questa precedenza accordata rispetto ai neoassunti si spiega con la circostanza che il CCNI sottoscritto dal MIUR e O.O. S.S. nel Gennaio 2015, al comma 4 art. 1, aveva previsto la riapertura delle operazioni di mobilità qualora si attuasse un piano straordinario di assunzioni, dato che nella P.A. la mobilità precede le assunzioni per un numero identico di aspiranti.

Ad ovviare al mancato svolgimento di tale procedura, è subentrato il comma 108 art.1 della legge 107/2015 nella misura in cui ha accordato ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 la precedenza sull'intero organico prima dell'individuazione della sede definitiva a carattere nazionale dei neoassunti 2015/2016.

Il comma 73, invece, disciplina l'assegnazione della sede definitiva sia nell'ipotesi di assunzioni effettuate con le ordinarie modalità (ex art. 399 D.lgs. 297/1994), sia nella diversa



ipotesi relativa alle assunzioni di cui alle fasi B e C del piano straordinario ex L. 107/2015.

Orbene, per la prima ipotesi si dispone che al docente debba essere assegnata la sede definitiva nell'ambito della stessa provincia di assegnazione della sede provvisoria, attribuita al momento dell'assunzione.

Al contrario, nell'ipotesi di assunzione effettuata secondo la procedura straordinaria (di cui al comma 98, lettere b) e c), art. 1, L. 107/2015), il Legislatore non ha inteso estendere ai docenti neoassunti la predetta procedura ordinaria di assegnazione della sede definitiva, ma ha previsto lo svolgimento di una procedura di assegnazione della sede su ambiti territoriali. La norma, peraltro, non pone alcuna distinzione tra i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e coloro che sono stati assunti dalle GAE laddove, precisando che *“Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”*, esclude sia per gli uni che per gli altri l'assegnazione definitiva nella medesima provincia in cui hanno ottenuto la sede provvisoria (riservata, come detto, unicamente ai docenti neo assunti secondo la procedura disciplinata dall'art. 399 D.Lgs. 297/94 ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva).

Riassumendo, il Legislatore ha scandito la procedura di mobilità accordando ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, per le ragioni esposte, la precedenza e preferenza su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, e, al contempo, non operando, ai fini di detta procedura, alcuna distinzione tra docenti provenienti dalle GM/2012 e quelli provenienti dalle GAE, atteso che, in entrambi i casi, il docente neoassunto non ha maturato alcun diritto alla conferma definitiva della sede provvisoria di assegnazione (cfr. sul punto Trib. Caltagirone ord. n. cronol. 1930/2017 del 5.5.2017, Tribunale di Ravenna ord. n.-443-2017 del 03.02.17) (**doc. 4-5**).



Sono poi seguiti il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 dell'8/4/16 e l'Ordinanza Ministeriale dell'8.4.16 n. 241. In particolare, il CCNI era finalizzato a regolamentare la mobilità secondo le prescrizioni di legge, individuando modalità operative specifiche che, non contraddicendo la disciplina normativa, valessero a integrarla e a puntualizzarne gli ambiti e le concrete modalità di attuazione.

Senonché, i principi dettati dalla norma primaria sono stati disattesi dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'8 Aprile 2016 e dalle disposizioni ministeriali laddove è stata introdotta *ex post* una segmentazione in fasi e sottofasi e previsto un accantonamento di posti in favore dei docenti neoassunti da GM 2012.

Sotto il primo profilo, l'art. 6 del CCNI, richiamato dagli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, nel disciplinare le modalità di svolgimento, ha previsto quattro fasi di seguito meglio descritte:

1. Fase A – Trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali

Hanno avuto accesso a questa fase i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero ed A del piano assunzionale ex L. 107/2015, i quali hanno chiesto il trasferimento in una scuola specificamente indicata nella domanda, purché essa si trovasse in uno degli ambiti della provincia di appartenenza.

2. Fase B – Trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015, e assegnazione sede definitiva provinciale dei docenti delle Graduatorie di Merito del 2012 assunti in fase B e C

Questa Fase si articola al suo interno in tre sottofasi:

1) Fase B1 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali, come parte ricorrente, potevano chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da



quella di appartenenza (mobilità territoriale interprovinciale);

2) Fase B2 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il passaggio di ruolo o di cattedra in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità professionale);

3) Fase B3 - mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle fasi b) e c) del piano straordinario ex L. 107/2015, in quanto inseriti nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 (GM), i quali dovevano obbligatoriamente chiedere l'assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria.

3. Fase C – Assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C

Rientravano in questa Fase i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase B e C del piano assunzionale ex L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).

I docenti appena indicati erano interessati da questa Fase di mobilità a prescindere dal fatto che avessero proposto o meno la domanda. Ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, era loro consentita la possibilità di indicare la preferenza su un numero definito di ambiti (fino a n. 100 ambiti), o un numero definito di province (fino a n. 100 province).

4. Fase D – Trasferimenti interprovinciali dei docenti fase “Zero” e “A” (sia da GAE che da Graduatorie di Merito) e docenti Graduatorie di Merito del 2012 assunti nelle fasi B e C

L'ultima delle quattro fasi prevista interessava i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in Fase Zero e A della L. 107/2015, nonché i docenti provenienti dalle graduatorie di merito assunti nella Fase B e C della medesima Legge, i quali potevano chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.



Tuttavia, secondo profilo di illegittimità, ai fini delle fasi B, C e D della mobilità, erano disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, residuati a seguito delle operazioni di cui alle fasi precedenti (rispettivamente A, B e C), mentre sono stati accantonati (e, quindi, sottratti alla procedura di mobilità per gli altri docenti) i posti per gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito.

In vero, l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, agli artt. 1 e 2, ha rinviato al CCNI 2016/2017, il quale, all'art. 8, co. 9, ha previsto che *“Vengono accantonati i posti per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito”*.

Sulla base di tale previsione, il Ministero odierno resistente ha (del tutto illegittimamente) previsto una riserva di posti in favore dei docenti neoassunti da GM 2012, sottraendoli alla mobilità, con la conseguenza che, di fatto, i movimenti della fase B1 della mobilità, cui erano chiamati a partecipare i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, sono stati postposti ai movimenti relativi alla fase B3 (assegnazione provinciale docenti GM/2012) che li hanno preceduto temporalmente (v. Trib. Barcellona P.G., ord. n. cron. 2003/2017 del 3.03.2017) **(doc. 6)**.

Al contempo, poiché si dispone che i movimenti di cui alla fase B3 vengano operati fino all'esaurimento dei posti vacanti e disponibili, tale illegittimo accantonamento di posti è avvenuto senza la predeterminazione di quote stabilite per cui docenti della fase B1 hanno subito una irrimediabile compromissione delle chances di ottenere l'assegnazione della sede definitiva presso l'ambito territoriale maggiormente preferito.

Tale accantonamento di posti non trova alcun addentellato nel testo di legge (cfr sul punto art. 1, co. 73 e 108), laddove l'art. 2, co. 2 e 3 bis, T.U. Pubblico Impiego, stabilisce espressamente che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge



soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

D'altro canto, la stessa Legge sulla Buona Scuola esclude che siano efficaci le norme e le procedure contenute nei CCNL che risultino con essa in contrasto (Art. 1, comma 196, L. cit.).

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'8.04.2016 e dall'O.M. 241/2016, con riflessi negativi sulla posizione individuale della docente.

Difatti, dalla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la fase B dell'art. 6 del CCNI 2016/2017, è emerso che la ricorrente non è stata trasferita in alcuno degli ambiti territoriali della Provincia di Caltanissetta indicati con priorità nella domanda di mobilità, laddove, invece, sono stati assegnati ai predetti ambiti docenti assunti dalle Graduatorie di Merito del 2012 (fase B3 della mobilità), tutti con punteggio di gran lunga inferiore (**doc.7**).

A titolo esemplificativo, si riportano i nominativi dei docenti Abate Maria Agnese con 24 punti, Bicceri Benedetta con 18 punti, Lo Bartolo Giuseppe con 24 punti.

Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza indicati dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato.

In ogni caso, anche diversamente opinando, sulla base del rilievo che nella P.A. **i canali di assunzione sono tutti equipollenti**, l'iter procedimentale delineato, in osservanza a quanto previsto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost., avrebbe dovuto prevedere la formazione di una **nuova graduatoria nazionale**, in considerazione dei titoli di merito e di servizio, oltre che familiari.

Nella specie, pertanto, l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attri-



buito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio vincola l'Amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (v. Trib. Monza, ordinanza n. cronologico 735/2017, Tribunale Trani, ordinanza n. 28744/2016) (**doc. 8-9**).

* * * * *

In subordine e senza recesso dalle superiori considerazioni, anche a voler prescindere dalla valutazione dei profili di illegittimità delle norme contrattuali integrative, se ne osserva di fatto la violazione, atteso il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie dei movimenti per mobilità della scuola primaria.

Di fatti, come constatato su scala nazionale dai bollettini resi dai diversi ambiti territoriali provinciali, l'algoritmo predisposto ha determinato diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, rivelandosi del tutto inattendibile dato che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono risultate disponibili alcune cattedre non assegnate a fronte di docenti che avevano richiesto quegli ambiti ma che sono stati trasferiti in altri ambiti indicati successivamente nelle preferenze.

In particolare, nella classe di concorso della ricorrente (EEEE), sono residue cattedre non assegnate negli ambiti delle province della Sicilia indicate dalla stessa con priorità.

Tale osservazione trova riscontro nell'elaborazione effettuata dalla FLC CGIL (**doc. 10**), da cui risulta la disponibilità di 30 cattedre su posto comune e di 4 cattedre su posto lingua, ma soprattutto nelle note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016 dell'USP Catania avente ad oggetto l'assegnazione della sede di titolarità ai docenti trasferiti agli ambiti territoriali della provincia di Catania a seguito di conciliazioni ex art. 135 CCNL



2007, nonché nella nota prot. n. 11055 del 7.09.2016 dell'USP Agrigento e nella nota prot. n. 10939 del 18.08.2016 dell'USP di Trapani (**doc. 11**).

Con le note n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, **dichiarata espressamente, all'esito delle operazioni di mobilità, la disponibilità di posti comunicata dal MIUR**, ha provveduto all'assegnazione definitiva ai suddetti ambiti territoriali dei docenti appartenenti alla cd fase C della mobilità e assegnati, a seguito dei tentativi di conciliazione, alla provincia di Catania.

In particolare, dall'esame della comunicazione del 10.9.2016 risulta che Bonanno Antonella Elisa e Bongiovanni Rossella Giuseppina sono state assegnate all'ambito territoriale Sicilia 0009, Consoli Simona Sara e Sorbello Rosa Consolazione sono state assegnate all'ambito territoriale Sicilia 0010, Sambataro Antonella Maria Angela e Scaglione Biagia sono state assegnate all'ambito territoriale Sicilia 0006.

Le suddette docenti non solo presentavano punteggi inferiori rispetto a quello della ricorrente, ma appartenevano tutte ad una fase di mobilità (fase C) successiva a quella della sig.ra Esposito Ferrara (B1).

La loro assegnazione ai suddetti ambiti è avvenuta in seguito a tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL del 29/11/07, in data successiva all'assegnazione della sede alla ricorrente, il che significa che al momento in cui le è stato assegnato l'ambito territoriale di Milano vi erano ancora posti liberi sugli ambiti territoriali della Sicilia, in particolare Sicilia 0009, Sicilia 0006, Sicilia 0010, da lei indicati nella domanda di mobilità.

Ugualmente, con la nota prot. n. 11055 del 7.09.2016 dell'USP Agrigento e nota prot. n. 10939 del 18.08.2016 dell'USP di Trapani, gli Uffici scolastici provinciali siciliani attestano la disponibilità di posti negli ambiti territoriali di loro competenza all'esito delle operazioni di mobilità.

In particolare, l'USP di Agrigento, *“verificata la disponibilità di 3 posti rimasti vacanti dopo i movi-*



menti della 2^a fase”(punti B-C e D art. 6 CCNL 8.04.2016), ne attribuisce la titolarità a tre docenti (Imburgia Loredana, Mancuso Venera Antonia e Grisafi Giuseppa) di fase C.

Se così è, deve ritenersi illegittimo il mancato riconoscimento del trasferimento alla ricorrente, poiché essa presuppone che negli ambiti territoriali richiesti non vi fossero più posti disponibili; ma così non è stato nel caso di specie, essendo rimasti posti liberi, assegnati solo dopo la conferma presso la sede di servizio di Bollate (v. Trib. Modena, ordinanza 2.01.2017) (**doc. 12**). Anche da questo punto di vista, quindi, emerge che la procedura adottata dal sistema informatico non ha osservato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità con riferimento al rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze, ossia assegnare ad ogni aspirante la prima sede-ambito libero al proprio turno sulla base delle fasi, del punteggio, delle precedenzae e delle tipologie di posto per i quali aveva titolo (cfr. sul punto Trib. Catagirone, ord. n. cronol. 1930/2017 del 5.5.2017).

* * * * *

Sempre in subordine, si osserva, in merito alle *“Fasi dei trasferimenti e passaggi”* di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che tali trasferimenti sarebbero dovuti avvenire secondo l'ordine fissato suddiviso nelle quattro fasi (A-B-C-D) e soltanto dopo l'esaurimento delle preferenze espresse dai docenti di fasi precedenti era possibile assegnare ai docenti di fasi successive i posti residui disponibili; ciò doveva, peraltro, avvenire nell'ottica di una *ratio legis* volta a garantire l'accoglimento di tutte le preferenze secondo un preciso ordine di precedenza.

La ricorrente ha partecipato alla fase B1, ex art. 6 CCNI, della mobilità per la scuola primaria con punteggio base di 66 punti + 6 per il ricongiungimento al coniuge, e non ha ottenuto il trasferimento richiesto.

Tuttavia, dall'elenco nazionale dei trasferimenti della mobilità della scuola primaria è emerso che una docente, che aveva preso parte alla Fase D, ha ottenuto il trasferimento



nell'ambito territoriale di Siracusa della regione Sicilia per la medesima tipologia di posto (comune) indicata dalla sig.ra Esposito Ferrara nella domanda di mobilità(**doc. 13**).

Precisamente, la sig.ra BAGLIERI CHIARA, con punti 29, ha ottenuto un posto comune come docente di scuola primaria nell'ambito Sicilia 0026 (Siracusa), in palese violazione delle disposizioni del CCNI.

In vero, poiché la Fase D, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del CCNI, avrebbe dovuto essere espletata “nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”, appare evidente che la docente BAGLIERI avrebbe avuto diritto all'assegnazione in tali ambiti solamente in modo subordinato alla ricorrente, nel rispetto delle fasi della mobilità e di utilizzo dei posti disponibili al termine di ogni fase.

Si osserva, infine, che l'assegnazione di un dato ambito territoriale ad un docente appartenente ad una fase successiva della mobilità è stata lamentata anche in seno al tentativo di conciliazione proposto dalla sig.ra Sambataro Antonella Maria Angela, appartenente alla Fase C, avverso l'assegnazione di un ambito, da questa indicato con priorità, ad altra docente appartenente alla successiva Fase D della mobilità (**doc. 14**).

In questa sede, l'amministrazione resistente ha condiviso le lamentele dell'istante, destinando la docente, inizialmente assegnata all'ambito 22 Toscana, all'ambito nel quale, all'esito della procedura di mobilità, sussistevano ancora posti disponibili, ossia l'ambito 006 della Provincia di Catania. Proprio quest'ambito, però, era stato indicato dalla sig.ra Esposito Ferrara al numero 14 delle preferenze territoriali e la circostanza che non sia stato alla stessa assegnato già in Fase B1, ma sia residuo al termine della procedura di mobilità, conferma la violazione di quanto previsto dal CCNI sulla mobilità con riferimento al rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze (v. Trib. Siena, ord. 23.01.2017, Trib. Verbania n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017) (**doc. 15-16**)

* * * * *



Un ultimo profilo da esaminare concerne, infine, i possibili eventuali controinteressati del presente giudizio.

A riguardo, si precisa che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali di Caltanissetta ovvero, in subordine, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza di merito: “ *Sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente - potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull'assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità di cui si discute - possa di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 4714/04). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. n. 4714/04) (Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Brescia, Sent. n. 286/2017, n. 287/2017) (doc. 17).*

Puntualizza ulteriormente la giurisprudenza che non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede indicata secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, in base ai titoli e al punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento (Trib. Foggia 8933/2016)



(**doc. 17**). Peraltro, a ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che, così come formulata la domanda, il trasferimento presso gli ambiti richiesti senza indicazione di una specifica sede può avvenire anche in soprannumero e, quindi, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità (Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017) (**doc. 17**).

Sennonché, questa difesa si rimette alle determinazioni che il Giudice vorrà adottare in merito alla notifica del presente ricorso, anche, eventualmente, secondo le modalità di cui all'art. 151 c.p.c., qualora, diversamente opinando, ritenga necessario disporre una integrazione del contraddittorio.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la sig.ra Esposito Ferrara Patrizia, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, e, all'esito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

PIACCIA

all'Ill.mo Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro:

- previa disapplicazione degli artt. 6 e 8, co. 9, CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17, dell'O.M. n. 241/2016 e di ogni altra disposizione lesiva della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente presso uno degli ambiti territoriali di Caltanissetta o, in subordine, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia nei quali è risultata la disponibilità di posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di mobilità 2016/2017, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017.



Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
2. Certificato di servizio Istituto Rosmini di Bollate
3. Lettera notifica USP Milano trasferimento interprovinciale
4. Trib. Caltagirone, ord. n. cron. 1930/2017 del 5.5.2017
5. Trib. Ravenna, ord. n. cron. 443/2017 del 3.02.2017
6. Trib. Barcellona P.G., ord. n. cron. 2003/2017 del 3.03.2017
7. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase B
8. Trib. Monza, ordinanza n. cronologico 735/2017
9. Tribunale Trani, ordinanza n. 28744/2016
10. Elaborazione FLC CGIL
11. USP Catania note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, USP Agrigento, nota prot. N. 11055 del 7.09.2016, USP di Trapani, nota prot. N. 10939 del 18.08.2016
12. Trib. Modena, ordinanza 2.01.2017
13. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase D
14. Tentativo di conciliazione proposto dalla sig.ra Sambataro Antonella Maria Angela
15. Trib. Siena, ord. 23.01.2017
16. Trib. Verbania, n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017
17. Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Foggia, 8933/2016 RGL, Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017

Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, l'Avv. Eleonora Di Nora dichiara che la causa è di valore indeterminabile ed è dovuto un contributo unificato pari a € 259,00.



Caltagirone, li 18.05.2017

Avv. Eleonora Di Nora

